

Ammende in caso di violazione del diritto della concorrenza

A cosa servono le ammende?

In materia di infrazioni al diritto della concorrenza la Commissione segue una politica di prevenzione: di conseguenza adotta orientamenti dettagliati sulle modalità per rispettare la legislazione. Alle imprese che violano le norme possono essere inflitte ammende. Anche queste hanno fundamentalmente fini di prevenzione e devono quindi soddisfare un duplice obiettivo, repressivo e dissuasivo. Violare il diritto della concorrenza è molto conveniente se si resta impuniti: è questo che spinge le imprese a farlo. L'OCSE ha esaminato a titolo esemplificativo il settore dei cartelli, stimando una mediana di incremento dei prezzi compresa fra il 15% e il 20%, con picchi superiori al 50%ⁱ. Se un cartello dura diversi anni, le imprese partecipanti beneficiano di tale incremento per ogni anno di cartello. Occorre tenerne conto nel calcolo delle ammende, al fine di raggiungere l'obiettivo di prevenzione per l'intero settore.

La politica della Commissione in materia di ammende si basa sul principio che alcune infrazioni danneggiano l'economia più di altre, che le infrazioni riguardanti un valore elevato di vendite causano più danni di quelle che interessano un basso valore e che le infrazioni di lunga durata sono più dannose di quelle brevi.

Come vengono calcolate le ammende?

Percentuale del valore delle vendite interessate:

il punto di partenza per il calcolo di un'ammenda è una percentuale delle vendite annue effettuate dall'impresa relativamente al prodotto oggetto dell'infrazione. Le vendite interessate sono in genere le vendite dei prodotti oggetto dell'infrazione durante l'ultimo anno intero in cui è stata commessa l'infrazioneⁱⁱ. La percentuale applicata al valore delle vendite interessate dell'impresa può raggiungere il 30% a seconda della gravità dell'infrazione, che a sua volta dipende da una serie di fattori, quali la natura

dell'infrazione (ad esempio, l'abuso di posizione dominante, la fissazione dei prezzi, la ripartizione del mercato), la portata geografica e l'attuazione o meno dell'infrazione. Per i cartelli, le percentuali applicabili sono dell'ordine del 15%-20%.

Durata: la percentuale del valore delle vendite interessate viene moltiplicata per il numero di anni e mesi dell'infrazione. Ciò significa che l'importo dell'ammenda è legato al valore delle vendite interessate effettuate nel periodo di durata dell'infrazione, valore generalmente considerato un buon indicatore del danno che l'infrazione ha causato all'economia nel tempo. Pertanto un'infrazione durata due anni sarà due volte più dannosa di una durata solo un anno.

Incrementi e diminuzioni: l'ammenda può essere aumentata (ad esempio, se un'impresa è recidiva) o diminuita (ad esempio, se la partecipazione di un'impresa è stata limitata o se l'infrazione è stata incoraggiata dalla legislazione o dalle autorità). Nei casi di cartello, l'ammenda sarà aumentata un tantum di un importo pari al 15%-25% del valore delle vendite annue, essenzialmente nel caso di cartelli di breve durata per dissuadere le imprese dal prender parte ad un cartello ("entry-fee").

Limite massimo: l'ammenda non può superare il 10% del fatturato annuo complessivo dell'impresa. Il limite del 10% si può basare sul fatturato del gruppo a cui l'impresa appartiene se l'impresa madre di tale gruppo ha esercitato un'influenza decisiva sulla gestione della controllata durante il periodo dell'infrazione. Vi è inoltre un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla fine dell'infrazione fino all'inizio dell'indagine della Commissione.

Riduzioni in base al trattamento favorevole: la Commissione incoraggia le imprese che partecipano ad un cartello a presentare elementi di prova per aiutarla a scoprire i cartelli e a circostanziare la propria indagineⁱⁱⁱ. La prima impresa che fornisce

sufficienti elementi di prova su un cartello che consentono alla Commissione di esaminare il caso può beneficiare di un'immunità totale dalle ammende; le imprese che cooperano successivamente possono ricevere riduzioni fino al 50% dell'ammenda che dovrebbero altrimenti versare^{iv}.

Riduzioni in base ad una transazione: nei casi di cartello, la Commissione offre inoltre una riduzione del 10% dell'ammenda se conclude un accordo con l'impresa^v. Le transazioni riducono i costi amministrativi delle decisioni relative ai cartelli, compresi i costi dei procedimenti giudiziari, e consentono alla Commissione di trattare in modo più rapido i casi di cartello, liberando risorse da destinare a nuove indagini.

Incapacità contributiva

In circostanze eccezionali^{vi}, la Commissione può ridurre l'ammenda se l'impresa fornisce prove sufficientemente chiare e oggettive per dimostrare che l'ammenda rischia di compromettere seriamente la sua redditività economica. Sono esaminati in dettaglio diversi fattori specifici per le singole imprese; l'analisi è il più possibile oggettiva e quantificabile per garantire un trattamento equo e mantenere l'effetto dissuasivo.

Base giuridica delle ammende della Commissione

Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'UE ("TFUE") vietano varie pratiche anticoncorrenziali. In base all'articolo 103 il Consiglio europeo può stabilire un sistema di applicazione che preveda anche l'imposizione di ammende.

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio^{vii}, che si basa sull'articolo 103 del TFUE, conferisce alla Commissione il potere di rispettare tali norme e comminare ammende per violazioni. Stabilisce inoltre che l'ammenda dovrebbe essere determinata in base

alla gravità e alla durata dell'infrazione e fissa l'ammenda massima al 10% del fatturato.

In ogni sua decisione, la Commissione spiega come ha stabilito che ammenda applicare. Anche se non esiste un obbligo giuridico specifico, nel 1998 la Commissione ha preso l'iniziativa di definire orientamenti generali in materia^{viii}, in modo da rendere più trasparente il modo in cui applica le ammende e più giustificabili le proprie azioni. Con il tempo è emerso chiaramente che le ammende calcolate in base a tali orientamenti erano troppo basse per le imprese di grandi dimensioni, in particolare per quelle che partecipavano a cartelli di lunga durata per una grande quantità di prodotti, nonché in caso di recidiva. Nel 2006 la Commissione ha riesaminato la sua impostazione, fornendo indicazioni più chiare alle imprese^{ix}.

La Corte di giustizia e il Tribunale dell'Unione europea esaminano tutti gli aspetti delle decisioni della Commissione e hanno il potere di cambiare l'ammenda inflitta. La Corte di giustizia e il Tribunale dell'Unione europea giudicano in modo soddisfacente l'operato della Commissione: in caso di ricorso oltre il 90% del valore delle ammende viene confermato.

A cosa servono gli orientamenti?

La politica seguita dalla Commissione in materia di ammende deve tener conto di un'ampia gamma di circostanze fattuali diverse ed è estremamente difficile prevederle tutte a priori. Per questo, se necessario, la Commissione modifica e aggiorna i propri orientamenti, inserendovi disposizioni che prevedono espressamente la possibilità di deroghe nei casi appropriati.

Molte autorità nazionali garanti della concorrenza hanno adottato la stessa impostazione, elaborando orientamenti per il calcolo delle ammende sostanzialmente in linea con quelli della Commissione europea.

In sintesi:

Ammenda di base	Percentuale del valore delle vendite interessate (0-30%) x durata (in anni o periodi inferiori a un anno) + 15-25% del valore delle vendite interessate: deterrente supplementare per i cartelli
Aumentata da	Fattori aggravanti ad esempio ruolo di capofila, imprese recidive o che ostacolano l'indagine
Diminuita da	Fattori attenuanti ad esempio ruolo limitato o comportamento incoraggiato dalla legislazione
Soggetta a un limite massimo	10% del fatturato (per ciascuna infrazione)
Eventualmente diminuita ulteriormente da	Trattamento favorevole: 100% per la prima, fino al 50% per la seguente, 20-30% per la terza e 20% per le altre
	Transazione: 10%
	Riduzione per incapacità contributiva

ⁱ <http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/2081831.pdf>

ⁱⁱ Talvolta, ad es. in caso di notevoli variazioni del fatturato, l'ultimo anno intero di funzionamento del cartello potrebbe fornire un risultato fuorviante; in tal caso la Commissione si basa su un altro anno più rappresentativo.

ⁱⁱⁱ Comunicazione sul trattamento favorevole ([GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17](#)).

^{iv} Per beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole, le imprese possono contattare la Commissione, direttamente o attraverso un legale. Esistono appositi numeri telefonici ai quali un'impresa può rivolgersi per ottenere l'assistenza di un funzionario della Commissione (tel.: + 32 2 298.41.90 o + 32 2 298.41.91) e un apposito numero di fax (fax: + 32 2 299.45.85).

^v Regolamento sulla transazione, [GU L 171 dell'1.7.2008, pagg. 3-5](#); comunicazione concernente la transazione, [GU C 167 del 2.7.2008, pagg.1-6](#).

^{vi} Punto 35 degli orientamenti (2006).

^{vii} [GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25](#). Il regolamento (CE) n.1/2003 ha sostituito il regolamento n. 17/1962 che conteneva disposizioni identiche sulle ammende GU 13 del 21.2.1962, pagg. 204-211, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999, GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

^{viii} Orientamenti per il calcolo delle ammende ([GU C9 del 14.1.1998, pagg. 3-5](#))

^{ix} Orientamenti per il calcolo delle ammende ([GU C 210 dell'1.9.2006, pagg. 2-5](#))

Novembre 2011. La presente comunicazione ha valore puramente informativo e non è vincolante per la Commissione europea; essa lascia impregiudicate le disposizioni contenute negli orientamenti della Commissione in materia di ammende.

Ulteriori informazioni

Commissione europea – sito web sulla politica di concorrenza

<http://ec.europa.eu/competition>